




Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



CITTA' DI VERCELLI
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO,
VALORIZZAZIONE PATRIMONIALE E OPERE PUBBLICHE

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3

“PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA)”

Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici per L'AFFIDAMENTO DI

LAVORI IN APPALTO INTEGRATO

- *prestazioni principali e prestazioni opzionali (nei termini ivi indicati) -*

ai sensi dell'art. 48 del Decreto-Legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108 del 2021, con aggiudicazione ai sensi dell'art. 76 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 36/2023 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da determinarsi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

**PNRR – M5C2I2.3 – PINQuA - PROPOSTA ORDINARIA ID 153 - INTERVENTO ID 2037
“ISOLA VERDE LE CASE DI VIA CENA, VIA EGITTO E PIAZZA IRIGOYEN” – VERCCELLI - LAVORI IN APPALTO INTEGRATO PER LA COSTRUZIONE DI N. 4 NUOVI EDIFICI (N. 80 NUOVI ALLOGGI) A DESTINAZIONE RESIDENZIALE.**

DISCIPLINARE DI GARA

(CUP I61B21000290002 – CIG B65D215AF3)

Il presente Disciplinare di Gara e i relativi allegati costituiscono
LEX SPECIALIS DI GARA

1. PREMESSA

L'intervento oggetto di affidamento è finanziato con un investimento gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti finalizzato all'inclusione e coesione, con l'obiettivo di costruire nuovi alloggi pubblici, riducendo le difficoltà abitative, riqualificando le aree degradate e puntando alla sostenibilità e all'innovazione verde.

L'intervento è stato infatti proposto e finanziato sui fondi ex articolo 1, co. 437- 443, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il Decreto Interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020 e successivi Decreto ministeriale n. 383 del 7 ottobre 2021, ed approvato con la Decisione del Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021 [M5C2I2.3]

- **Missione 5:** Inclusione e coesione
- **Componente 2:** Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore
- Ambito di Intervento/Misura 2: Rigenerazione urbana e housing sociale
- **Investimento 2.3:** Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQUA),

Il PNRR è un programma performance based, non di spesa, e pertanto è condizionato al rispetto delle milestone e al conseguimento dei target entro le scadenze temporali previste, pena la perdita del finanziamento assegnato.

Alla data del 31 marzo 2026, pertanto, tutti gli interventi dovranno essere conclusi e il target dovrà essere stato conseguito, per evitare di perdere tutto il finanziamento assegnato ed in linea con il termine di conclusione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La presente procedura di Gara è stata indetta giusta Determinazione del Direttore del Settore Sviluppo del Territorio, Valorizzazione Patrimoniale e Opere pubbliche n. 225 del 19.05.2025.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice dei Contratti, la procedura di gara è gestita mediante apposito sistema telematico (di seguito, “**Piattaforma Telematica**”), accessibile attraverso il portale disponibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunevercelli >> “Elenco Bandi e avvisi in corso” (di seguito, “**Portale**”).

I documenti di gara, ai sensi dell'articolo 74, co. 1, del Codice dei Contratti, sono accessibili all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunevercelli >> “Elenco Bandi e avvisi in corso”, come indicato nel prosieguo del presente documento e nell’Allegato A al presente Disciplinare di Gara.

Il presente Disciplinare di Gara e i relativi allegati costituiscono la legge di gara.

In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Disciplinare di Gara, nello schema di Contratto relativo alla prestazione oggetto di gara, prevalgono le norme previste secondo il seguente ordine: i) Disciplinare di Gara, ii) schema di Contratto. In ogni caso, sarà considerata l’interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione oggetto d’appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Ai sensi dell’art. 48 del DL 77/2021, l'affidamento avverrà mediante procedura negoziata senza bando di cui all’art. 76 comma del D.Lgs. 36/2023 (di seguito, “**Codice**”), previa consultazione di almeno dieci operatori economici, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da determinarsi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Il suddetto appalto sarà altresì conforme ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del



Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

In particolare, trovano applicazione:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del DL 77/2021;
- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui al Dm 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica, come modificato dal Decreto correttivo 5 agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Si precisa che al fine della dimostrazione del rispetto degli obblighi di cui al citato principio del DNSH sarà necessario, tra le altre cose, ottenere una certificazione dell'edificio oggetto di Intervento di rigenerazione urbana, che attesti la classificazione di edificio ad energia quasi zero (NZEB, *nearly zero-energy building*). Il Soggetto Attuatore acquisirà tale certificazione mediante Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) rilasciato da un soggetto abilitato che potrà essere individuato direttamente dal Soggetto Attuatore medesimo o dal collaudatore, nell'ambito dell'eventuale servizio affidato.

In accordo con quanto previsto dall'articolo 43 del Codice, gli elaborati progettuali esecutivi - costruttivi dovranno essere sviluppati utilizzando la tecnologia Building Information Modeling (B.I.M.) in modo da permettere l'utilizzazione di modelli in 3D digitali ed il rilevamento delle interferenze, per seguire e supportare i progetti in tutto il loro ciclo di vita – dalla progettazione e documentazione, alla costruzione e al supporto in cantiere, alla manutenzione.

Alla luce di quanto sopra indicato, l'appalto, che sarà aggiudicato all'esito della presente procedura, sarà finanziato o cofinanziato con le risorse previste dal PNRR di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021; pertanto il presente Disciplinare di Gara è conforme alle specifiche disposizioni normative per l'affidamento dei contratti pubblici finanziati con le predette risorse.

Il Responsabile Unico del Progetto (di seguito, “**RUP**”) è individuato nella persona dell’Arch. Liliana Patriarca, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 537 del 12 dicembre 2024.

Tutti i riferimenti telefonici, mail e PEC relativi al RUP sono indicati nella lettera d’invito.

Il gestore dell’ambiente di condivisione dei dati è: ----- (soggetto da designare)

Il gestore dei processi digitali supportati da modelli informativi è:----- (soggetto da designare)

2. PUBBLICITÀ

I risultati della procedura saranno pubblicati sul profilo di committenza: - www.comune.vercelli.it, sulla piattaforma telematica - <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/> , nonché pubblicati, gestiti e aggiornati nel rispetto delle altre modalità previste dal Codice.

3. PRINCIPI GENERALI

Con riferimento alla presente procedura di gara, la Stazione Appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in caso di un’unica offerta valida.

4. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

4.1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:



a) Lettera di invito;

b) Disciplinare di gara;

Allegato A – Modalità presentazione Offerta in Piattaforma Telematica - Timing Gara

Allegato B – DGUE

Allegato B.2 – Dichiarazione Progettisti Indicati

Allegato B.3 – Dichiarazione integrativa

Allegato C – Offerta Economica

Allegato D – Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dei lavori posto a base di gara e Verbale di Validazione (link per il download)

Allegato E – Schema di calcolo della parcella Progetto Esecutivo

Allegato F – Determinazione a Contrarre

4.2. Chiarimenti

Per le richieste di chiarimenti l'operatore economico deve utilizzare la Piattaforma Telematica accedendo all'apposita area, con le modalità ivi indicate e seguendo le indicazioni contenute nell'Allegato A.

La richiesta di chiarimenti deve essere inoltrata entro il termine del **27 maggio 2025 – h. 09.00**.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

4.3. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS e seguendo le indicazioni contenute nell'Allegato A.

5. OGGETTO - IMPORTO

La prestazione si riferisce all'affidamento dei lavori in appalto integrato con l'espletamento di Servizi di architettura ed ingegneria, inerenti la Progettazione Esecutiva ai sensi dall'art. 44 del Codice e l'esecuzione dei lavori (opere primarie) – prestazioni PRINCIPALI, nonché eventuali opere di completamento - prestazioni OPZIONALI, nei termini indicati al successivo articolo 6 nell'ambito dell'intervento di **realizzazione di n. 4 fabbricati a destinazione residenziale per un complessivo di n. 80 alloggi**, sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE), qui posto a base di gara redatto in base ai disposti dell'art. 41 del Codice, del D.lgs 81/2008, delle norme tecniche NTC2018, del D.P.R. 380/2001 e del Codice Civile, approvato con Deliberazione di Giunta n. 225 del 19.05.2025.

I contenuti minimi del progetto esecutivo da sviluppare ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs del Codice e del suo Allegato I.7, art. 22, saranno i seguenti:

a) relazione generale;

b) relazioni specialistiche;

c) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al miglioramento ambientale;

d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;

e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

f) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) quadro di incidenza della manodopera;

h) cronoprogramma;

i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;



- l) computo metrico estimativo e quadro economico;*
- m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;*
- n) relazioni tecniche ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili e DNSH;*
- o) fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.*

In linea generale, la progettazione esecutiva e la successiva realizzazione, dovranno essere intese ad assicurare:

- a) il soddisfacimento dei fabbisogni della Committenza relativi alla diversificazione dell'offerta abitativa, alla realizzazione di servizi tesi al miglioramento della coesione sociale e della qualità della vita degli abitanti, con attenzione criteri di sostenibilità ambientale.
- b) la qualità architettonica e tecnico-funzionale adottando soluzioni tecnologiche e costruttive innovative, ma di comprovata efficienza e realizzabilità, delle quali va comunque garantita la fattibilità tecnica ed economica;
- c) la conformità alle normative ambientali, urbanistiche, l'accessibilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, garantendo l'accessibilità alle persone con differenti disabilità (motorie, visive etc..);
- d) il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi ai sensi del D.M. 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica e agli obiettivi ambientali del cd. "Do No Significant Harm" ("DNSH"), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging);
- e) la convenienza tecnico – economica, sia per quanto concerne la costruzione che la successiva gestione/manutenzione, anche attraverso l'adozione di tecnologie sostenibili dal punto di vista ambientale quali, a titolo esemplificativo, l'utilizzo passivo ed attivo dell'energia solare per il riscaldamento degli ambienti, della produzione dell'acqua sanitaria o di generazione di energia elettrica e di contenimento dei consumi di acqua potabile;
- f) il rispetto del budget finanziato, garantendo la massima durabilità e l'ottimizzazione degli interventi manutentivi delle opere, individuando soluzioni per ottimizzare e ridurre gli oneri di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria (accessibilità e ispezionabilità dei singoli componenti impiantistici, pulibilità e sanificazione dei singoli elementi costruttivi, sostituibilità degli elementi tecnologici,etc.);
- g) la redazione mediante l'uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM);

L'espletamento dell'attività di verifica ai fini della validazione (ai sensi dell'art. 42 del Codice) vedrà il coinvolgimento dei progettisti del PFTE per un costruttivo confronto con i progettisti del P.E.. Tale attività sarà finalizzata ad accertare la sussistenza, nel progetto da realizzare, dei requisiti di appaltabilità, nonché della conformità dello stesso alla normativa vigente.

I termini comprendono tutti i rilievi, ricerche, in capo all'operatore economico tra cui anche eventuali confronti con gli enti, per la miglior definizione dello stato di fatto e degli input di progetto, le attività propedeutiche all'ottenimento dei pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, quali, ad esempio, la presentazione e condivisione informale delle soluzioni progettuali agli enti competenti.

La progettazione sarà verificata secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data dell'avvio del processo di verifica.

Il progetto esecutivo, dovrà garantire la massima durabilità e l'ottimizzazione degli interventi manutentivi delle opere, individuando soluzioni per ottimizzare e ridurre gli oneri di gestione e di



manutenzione ordinaria e straordinaria (accessibilità e ispezionabilità dei singoli componenti impiantistici, pulibilità e sanificazione dei singoli elementi costruttivi, sostituibilità degli elementi tecnologici,etc.) **conformandosi al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e Piano di Sicurezza e di Coordinamento in fase di Progettazione approvati con D.G.C. n. 225 del 19.05.2025 posti a base di gara e validati con verbale in data 16.05.2025.**

Il progetto dovrà essere redatto per i nuovi edifici in base ai disposti del Codice, del D.lgs n. 81/2008, delle norme tecniche NTC2018, del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e del Codice Civile.

Il professionista (capogruppo in caso di R.T.I), deputato della redazione della progettazione, potrà avvalersi di collaboratori e coadiutori nell'espletamento dell'incarico, senza che ciò possa dare luogo a maggiori compensi.

Il professionista dovrà sostenere ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni; egli resterà esterno ed indipendente dagli uffici ed agli organi dell'Amministrazione e dovrà eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo di non interferire con il funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

Ogni ulteriore indagine oltre a quelle già consegnate allo stesso ai fini dell'avvio della progettazione di fattibilità tecnica economica, se ritenuta necessaria da parte dell'operatore economico che eseguirà il servizio, sarà autonomamente condotta dallo stesso.

5.1 PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE

Il compenso per i servizi di progettazione esecutiva ammonta ad **€. 221.750,90** (oltre Incarcassa ed IVA di legge al 10%).

Il compenso per la progettazione è soggetto a ribasso nei limiti e con le modalità indicati al successivo art. 15.3.

Per la determinazione del corrispettivo professionale, si è provveduto così come meglio specificato nel preventivo parcellare di ogni singola categoria in allegato, in accordo con l'allegato I.13 del Codice e con il DM 17 giugno 2016.

Le prestazioni afferiscono ad opere riconducibili alle categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tabella Z del D.M. 17 giugno 2016, come modificato dall'allegato I.13 del Codice.

Ai sensi dell'art. 8 del D.M., gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

Qualificazione dei lavori oggetto delle prestazioni:

- Per «**ID Opere**» si intende l'identificazione con codice alfanumerico di cui alla tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016;
- Per «**Grado di complessità**» si intende il coefficiente «G» riportato nella stessa tavola in corrispondenza del relativo «ID Opere»;
- la qualificazione dei lavori ai fini delle prestazioni tecniche da svolgere è così individuata:

Categoria Destinazione funzionale Identificazione opere	ID Opere (ex DM Giustizia 17.06.2016)	Grado di complessità	Importo dei lavori (euro)
<i>EDILIZIA – Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con costi di costruzione nella media di mercato e con tipologie standardizzate.</i>	E.06	0,95	5.352.425,21



STRUTTURE – Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni	S.03	0,95	2.119.497,62
IMPIANTI – Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni - Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi – Impianti e reti antincendio	IA.01	0,75	1.041.363,01
IMPIANTI – Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni - Impianti di riscaldamento – Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria – Impianti meccanici di distribuzione fluidi Impianto solare termico	IA.02	0,85	1.144.399,81
IMPIANTI – Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	IA.03	1,15	1.104.384,56

Le predette categorie costituiscono le categorie di progettazione dell'intervento (di seguito complessivamente “**Categorie di Progettazione dell'intervento**”).

Con riferimento agli ID Opere relativi alle categorie Edilizia e Strutture, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività, svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare, sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti, quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Con riferimento agli ID Opere relativi alla categoria Impianti, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa destinazione funzionale, le attività, svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare, sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti, quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Il codice CPV per la prestazione come sopra individuata è: **71251000-2**

5.2 PER I LAVORI

I lavori oggetto dell'appalto (compresi gli oneri per la sicurezza), sono classificati come di seguito specificato:



Categorie SOA	Class.	Qualificazione obbligatoria	Importo	%	Tipologia	Quota subapp.
Prestazioni PRINCIPALI						
OG1 (**)	VI	SI	€. 6.674.803,48	62,02%	Prevalente	Subappaltabile nel limite del 50,00%
OG11 (***)	IV-bis	SI	€. 3.290.147,37	30,57%		Subappaltabile al 100%
OS13	III	SI	€. 797.119,36	7,41%		Subappaltabile al 100%
Importo complessivo lavori PRINCIPALI		€. 10.762.070,21 (*)	100,00%			
Oneri di progettazione esecutiva		€. 221.750,90				
Totale prestazioni PRINCIPALI		€. 10.983.821,11				
Prestazioni OPZIONALI						
OG1 – compresa nella classifica VI		€. 557.262,49				
OG11 – compresa nella classifica IV-bis		€. 242.659,45				
Importo complessivo lavori OPZIONALI		€. 799.921,94				
Totale		€. 11.783.743,05				
<p>OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI</p> <p>OG 11: IMPIANTI TECNOLOGICI</p> <p>OS 13: STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO</p> <p>(*) di cui, per oneri per la sicurezza: €. 255.425,49</p> <p>(**) la classifica relativa alla Cat. OG1 ricomprende anche la Cat. OS4 che in quanto inferiore a €. 150.000,00 e inferiore al 10% non è scorporabile; accorpata con la prevalente; eseguibile anche senza qualificazione; subappalto “facoltativo”.</p> <p>(***) la Cat. OG11 rileva in quanto ricorrono tutte e tre le condizioni quantitative previste dall'art. 18 c. 21 dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, ovvero OS3 cl. III - €. 1.016.647,44 – 31,65% - OS28 cl. III - €. 1.117.238,78 – 34,78% - OS30 cl. III - €. 1.078.173,25 – 33,57%</p>						
<p>Relativamente alle CATEGORIE PREVISTE per l'esecuzione dei lavori si forniscono le seguenti specificazioni:</p> <p>OG1 - prevalente - da possedere e subappaltabile, nei limiti dell'art. 119 c. 2.</p> <p>OG11 > 10% - S.I.O.S. - scorporabile con obbligo di qualificazione in proprio o mediante R.T.I.; in assenza di qualificazione obbligo di subappalto (subappalto “qualificante”), divieto di avvalimento.</p> <p>OS13 <= 10% ma > €. 150.000,00 - scorporabile con obbligo di qualificazione; in assenza di qualificazione obbligo di subappalto (subappalto “qualificante”).</p> <p>Per i lavori appartenenti alle categorie OS3, OS28 e OS30 vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori eventi i requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del DM n. 37 del 22 gennaio 2008, in quanto gli operatori economici esecutori dei lavori impiantistici devono rilasciare al termine dei lavori regolare dichiarazione di conformità redatta ai sensi dell'art. 7 del suddetto DM 37/2008.</p>						

Gli importi sopra indicati comprendono i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad €. 3.259.524,29 (€. 3.094.355,41 opere primarie + €. 165.168,88 opere di completamento).



I concorrenti potranno dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo, inerente anche il costo della manodopera, deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, fermo il rispetto del CCNL di riferimento.

L'importo a base di gara, sul quale i concorrenti dovranno offrire il ribasso percentuale, corrisponde al solo importo delle prestazioni PRINCIPALI, al netto degli oneri di sicurezza.

5.2.1. Prestazioni OPZIONALI

Tenuto conto delle scadenze temporali determinate dal finanziamento a valere sulle risorse previste dal PNRR e della disponibilità finanziaria all'interno del QTE, sarà facoltà della Stazione Appaltante - a suo insindacabile giudizio - affidare e contrattualizzare eventualmente al concorrente vincitore i lavori OPZIONALI, quantificati in €. 799.921,94.

In caso di esercizio dell'opzione, **su tale importo** verrà applicato il medesimo sconto offerto **per le prestazioni PRINCIPALI**.

5.3. VALORE DELL'APPALTO

Il valore globale stimato dell'appalto, comprensivo dell'opzione di cui al precedente art. 5.2.1, è pari a €. 11.783.743,05, IVA esclusa.

6. DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE

Termini di esecuzione dell'appalto integrato **entro il 25.03.2026**.

I termini per l'esecuzione delle prestazioni PRINCIPALI sono quantificati come di seguito riportati:

- redazione della progettazione esecutiva oggetto dell'appalto in complessivi **45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi**, con decorrenza dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto e si concluderà con l'approvazione del Progetto Esecutivo. Le consegne saranno fissate sulla base di blocchi tipologici di lavori (a titolo esemplificativo e non esaustivo strutture, architettonico, impianti) utili ad avviare l'intervento costruttivo e le forniture in tempi correlati all'attività di cantiere, per poter garantire la massima efficienza, efficacia ed il rispetto delle tempistiche. I progettisti dovranno rapportarsi, inoltre, in fase di sviluppo del progetto, con i verificatori allo scopo di anticipare le revisioni determinate dall'attività di verifica. Il tempo massimo assegnato per il completamento per tutte le fasi progettuali è stabilito in 45 giorni naturali e consecutivi.
- esecuzione dei lavori in complessivi **240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi**.

La prestazione progettuale e la consegna dei lavori avverranno in via d'urgenza sotto le riserve di legge nelle more della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 17 comma 9 del Codice.

In caso di esercizio dell'opzione di cui al precedente art. 5.2.1, le prestazioni opzionali dovranno essere eseguite **entro i termini di esecuzione delle prestazioni principali**.

I termini di esecuzione delle prestazioni non possono essere oggetto di proroga.

7. MODALITA' DI FINANZIAMENTO, PAGAMENTI E PENALI

1. L'appalto è finanziato sulle risorse previste dal PNRR di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, destinate per Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale - Missione 5, Componente 2, Investimento 2.3, con attuazione prevista entro il 31.03.2026.



L'Amministrazione comunale resta sollevata da ogni responsabilità per eventuali ritardi di pagamenti per cause ad essa non imputabili e non sarà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo all'appaltatore oltre quello dovuto per i servizi effettivamente prestati.

Il concorrente non avrà nulla a che pretendere nei confronti della Stazione Appaltante nell'eventualità che la procedura di gara, per qualunque motivo, venga sospesa o annullata.

Per quanto attiene i pagamenti, trova applicazione l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. La liquidazione dei compensi relativi alla progettazione esecutiva sarà effettuata mediante atto amministrativo, secondo le modalità indicate nella previsione parcellare esposta in sede preventiva, in base al seguente schema:
 - a) il 95% dell'importo complessivo sarà versato all'avvenuta approvazione del Progetto Esecutivo redatto dal progettista individuato dall'appaltatore delle opere, nell'ambito dell'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori (appalto integrato);
 - b) il saldo del 5% sarà versato all'avvenuto collaudo dei lavori nell'ambito dell'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori (appalto integrato);
3. Il corrispettivo dell'appalto relativo ai lavori è determinato **a corpo** ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1.4 del C.S.A.;
4. La contabilità dei lavori sarà effettuata, secondo le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
5. I pagamenti avverranno ai sensi degli artt. 4.1, 4.2, 4.3 del Capitolato Speciale d'Appalto.
6. **È previsto il riconoscimento dell'anticipazione contrattuale ai sensi dell'articolo 125 comma 1 del Codice, dell'art. 48 comma 1 del DL 77/2021 e dell'art. 207, comma 1, del D.L. 34/2020 e dell'art. 4.1 del C.S.A.; trattandosi di appalto integrato, l'anticipazione del prezzo è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.**
7. Le rate di acconto sono dovute al raggiungimento di un importo non inferiore a €. 300.000,00, così come prevista dall'art. 4.2 del C.S.A.
8. Pagamenti a saldo, ai sensi dell'articolo 4.3 del capitolato speciale d'appalto.
9. **Eventuali ritardi di accredito non potranno essere addebitati a questa Amministrazione Comunale con richieste di risarcimento danni per mancato pagamento.**
10. Stante il **grave danno all'interesse pubblico** determinato dalla possibile perdita dei finanziamenti a valere sul PNRR, qualora non vengano rispettati i termini inderogabili previsti per l'espletamento dell'appalto integrato, la stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di rivalersi per i danni subiti.
11. Ai sensi della normativa vigente in materia ogni inadempimento contrattuale da parte dell'appaltatore determinerà l'applicazione di una penale nella misura dell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo accumulato con riferimento alle scadenze stabilita. In ogni caso, le penali non potranno superare il 10% dell'importo contrattuale.

8. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Possono partecipare alla presente gara, in forma singola o associata, gli operatori economici indicati all'art. 65 e 66 del Codice. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 68 comma 19 del Codice, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati.

Nell'offerta devono essere specificate le parti della prestazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.



I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso, e conseguentemente sono ritenute non ammissibili tutte le offerte coinvolte, nel caso in cui la contemporanea presentazione delle offerte nelle modalità che seguono sia avvenuta in assenza di misure tali da assicurare in concreto la totale e assoluta indipendenza e non conoscibilità reciproca delle varie offerte:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertata la presentazione di più offerte da parte dello stesso operatore in una o più delle modalità che precedono, si provvederà ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro dieci giorni, dimostrare le misure assunte per assicurare la totale indipendenza e non conoscibilità reciproca delle offerte, nonché che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.



L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare, già in sede di partecipazione alla presente procedura di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento, nonché di specificare le parti dei servizi e/o lavori che verranno eseguite da ciascun associato.

Si precisa che l'operatore economico potrà alternativamente:

- 1) qualora sia in possesso dell'attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione, rilasciata da organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzato, in corso di validità, nonché dei requisiti indicati ai paragrafi 9.2.2 e 9.3.2 che seguono, presentare offerta per sé ed effettuare direttamente i servizi di progettazione;
- 2) qualora non sia in possesso dei requisiti per la progettazione di cui al punto 1) che precede, presentare offerta indicando i progettisti scelti tra i soggetti di cui all'articolo 46 del Codice (di seguito, "Progettisti Indicati"), che siano in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi 9.2.2 e 9.3.2 che seguono.

Con riferimento al Progettista Indicato, si evidenzia che, non rientrando nella figura del concorrente né in quella di operatore economico, ne è ammessa la sostituzione in caso di carenza sopravvenuta dei requisiti richiesti nel presente documento ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice.

Il medesimo Progettista Indicato non potrà essere indicato da due o più concorrenti, pena l'esclusione di entrambi.

9. REQUISITI

L'operatore economico, **pena l'esclusione dalla procedura**, dovrà essere in possesso dei Requisiti di ordine generale, di Idoneità Professionale, di Capacità Economica Finanziaria e Tecnica e Professionale, e dei Requisiti specifici del PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità.

In sede di gara, l'operatore economico deve attestare il possesso dei citati requisiti, mediante autocertificazione, utilizzando lo specifico modello di Documento di gara unico europeo (di seguito, "**DGUE**", Allegato B).

Il mancato possesso dei requisiti di partecipazione - in caso di esito negativo delle verifiche dei requisiti, ovvero di mancata comprova degli stessi - è anch'esso motivo di esclusione dalla procedura di gara in corso.

Si specifica che i Progettisti Indicati dovranno dichiarare il possesso dei citati requisiti mediante la compilazione dell'Allegato B.2 al presente Disciplinare. Qualora i Progettisti Indicati risultassero privi dei predetti requisiti, l'operatore economico verrà escluso dalla presente procedura.

Previo gradimento espresso dalla Stazione Appaltante, è sempre ammessa la riorganizzazione del Gruppo di Lavoro di cui alla successiva Tabella dell'articolo 9.2.2 del presente Disciplinare per ragioni di carattere organizzativo.

9.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice e dei requisiti minimi stabiliti nella Parte IV dell'Allegato II.12, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).



Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

REQUISITI SPECIALI

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'articolo 99 del Codice e dell'articolo 40 dell'Allegato II.12, la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria e di lavori, avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del Codice.

Il concorrente è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

I partecipanti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte IV e V dell'allegato II.12 del Codice come di seguito dettagliati.



In relazione ai servizi di architettura e di ingegneria, ai sensi dell'articolo 66 comma 2 del Codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal bando di gara anche nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'allegato II.12 del Codice.

9.2. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

9.2.1 Per l'esecuzione dei lavori

A pena di esclusione, il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) I requisiti di cui all'allegato II.12 parte IV del Codice

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

In particolare:

- b) per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede e conseguente stato di "attività" dell'impresa (ovvero, requisito dello svolgimento in concreto dell'attività aziendale), da cui risulti che l'oggetto sociale sia coerente con quello oggetto delle prestazioni afferenti la presente procedura.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100, comma 3.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

9.2.2 Per i Servizi di Progettazione

A pena di esclusione, il Progettista Indicato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) I requisiti di cui all'allegato II.12 parte V del Codice

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

In particolare:

- b) per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede e conseguente stato di "attività" dell'impresa (ovvero, requisito dello svolgimento in concreto dell'attività aziendale), da cui risulti che l'oggetto sociale sia coerente con quello oggetto delle prestazioni afferenti la presente procedura.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100, comma 3.



Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita dall'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Il Progettista dovrà possedere la qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta, ossia l'iscrizione all'albo o all'ordine professionale o al registro previsti dalla rispettiva legislazione nazionale riguardante l'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura.

Più specificamente, il Progettista dovrà possedere le qualifiche professionali necessarie ai fini:

- della progettazione delle opere edili-architettoniche, strutturali ed impiantistiche (in modalità BIM);
- della redazione della diagnosi energetica post intervento e della redazione della certificazione APE post intervento;

Nell'ambito del gruppo di lavoro (di seguito, “**Gruppo di Lavoro**”), le figure richieste per lo svolgimento delle attività di progettazione esecutiva di cui alla presente procedura, sono riportate nella Tabella che segue, con riferimento alle seguenti prestazioni.

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE		
ID	N.	COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE
A	1	Responsabile delle integrazioni delle prestazioni specialistiche rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto, abilitato ed iscritto al relativo Albo professionale alla sez. “A”
B	1	Responsabile della progettazione delle opere architettoniche per la categoria EDILIZIA rappresentato da una figura professionale di Architetto, abilitato ed iscritto al relativo Albo professionale alla sez. “A” e con dimostrabile esperienza di progetti su edifici vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004.
C	1	Responsabile della progettazione per la categoria STRUTTURE , rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. “A”
D	1	Responsabile della progettazione per la categoria IMPIANTI MECCANICI , rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. “A”
E	1	Responsabile della progettazione per la categoria IMPIANTI ELETTRICI , rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. “A”
F	1	Geologo – iscritto all'Albo professionale dei Geologi, responsabile della relazione geologica
G	1	Tecnico Acustico – iscritto all'apposito Albo ENTECA, responsabile della progettazione acustica
H	1	Tecnico abilitato ai sensi del DM 07/08/2012 - Professionista Antincendio iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del D. Lgs. n. 08/03/2006 n. 139 (ex legge 818/84) per la progettazione antincendio ai fini del rilascio dell'autorizzazione ai sensi del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.
I	1	Progettista e Certificatore Energetico , rappresentato da una figura accreditata ai sensi del D.P.R. n. 75/2013.
L	1	Responsabile del processo BIM in possesso di diploma o laurea (triennale, quinquennale o specialistica) ad indirizzo tecnico.



M	1	Giovane professionista , rappresentato da una figura professionale laureata abilitata da meno di cinque anni all'esercizio della professione ed iscritta all'albo professionale
---	---	--

I Progettisti dovranno essere nominativamente indicati dall'operatore economico nel DGUE.

Si specifica che il presente Disciplinare individua solo qualitativamente le unità stimate, in termini di figure professionali, per lo svolgimento delle prestazioni richieste.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

Per i cittadini stranieri, i requisiti tecnici sono soddisfatti se i soggetti sono in possesso di un diploma di laurea, certificato o altro titolo professionale, il cui riconoscimento sia garantito sulla base della direttiva 2005/36/CE.

La dimostrazione dell'equipollenza del titolo di studio è a carico del partecipante attraverso la produzione di un documento che comprovi la stessa.

I professionisti facenti parte del Gruppo di Lavoro, personalmente responsabili, devono essere indicati dall'operatore economico all'interno dell'Allegato B.2, nella sezione "**REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE DI CUI ALL'ART. 9.2.2 DEL DISCIPLINARE**", con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e la forma di partecipazione.

Ai fini della comprova dei requisiti di ordine professionale l'operatore economico dovrà caricare, **a seguito della richiesta da parte della Stazione Appaltante**, tramite il FVOE, la copia del titolo abilitante alla professione (Albi/Ordini Professionali/Registri pubblici), ovvero una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

SI PRECISA CHE I PROGETTISTI INDICATI QUALI COMPONENTI IL GRUPPO DI LAVORO NON SONO, IN OGNI CASO, CONSIDERATI QUALI OPERATORI ECONOMICI. PERTANTO, NON SARANNO CONSIDERATI QUALI SOGGETTI COMPONENTI DELL'EVENTUALE RAGGRUPPAMENTO.

9.3. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE

9.3.1 Per l'esecuzione dei lavori

A pena di esclusione, ai sensi dell'art. 100, co. 4 e dell'allegato II.12, del Codice, l'operatore economico dovrà possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto delle Categorie di Lavorazione dei lavori, con le classifiche minime richieste ai sensi dell'articolo 2 co. 4 dell'allegato II.12 del Codice e in conformità alla Tabella A al citato allegato II.12, il tutto come di seguito riportato:

- a) categoria **OG1** in classifica **VI**;
- b) categoria **OG11** in classifica **IV-bis**;
- c) categoria **OS13** in classifica **III**;

con le specificazioni previste all'articolo 5.2 del presente Disciplinare.

9.3.2 Per i Servizi di Progettazione

A pena di esclusione il Progettista Indicato per la progettazione dovrà:

- a) possedere COPERTURA ASSICURATIVA contro i rischi professionali per un massimale pari €. 1.145.751,13, corrispondente al dieci per cento dell'importo delle opere da progettare; Qualora il concorrente sia un RTP, ciascun componente dovrà possedere la copertura assicurativa di cui sopra per un massimale proporzionalmente corrispondente alla quota che intende eseguire. Pertanto la copertura assicurativa di figure coinvolte in maniera minoritaria all'interno del RTP



come il geologo, il tecnico acustico, l’antincendio e il responsabile del processo BIM dovrà essere proporzionale alla quota di prestazioni effettivamente eseguite nell’ambito del raggruppamento.

- b) dimostrare l'avvenuto svolgimento, nel decennio antecedente la data di invio della lettera d'invito, 2 servizi di ingegneria e di architettura (c.d. di punta), relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori, per un importo totale, per ogni classe e categoria, nella misura indicata nella tabella sottostante, pari o superiore ad almeno 0,80 volte dell'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione e, precisamente:

ID Opere	Grado di Complessità	Importo dei lavori (euro)	Coeff.	Importo complessivo per i servizi di punta (euro)
E.06	0,95	5.352.425,21	0,80	4.281.940,17
S.03	0,95	2.119.497,62	0,80	1.695.598,10
IA.01	0,75	1.041.363,01	0,80	833.090,40
IA.02	0,85	1.144.399,81	0,80	915.519,85
IA.03	1,15	1.104.384,56	0,80	883.507,65

Con riferimento agli ID Opere relativi alle categorie Edilizia e Strutture, ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività, svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare, sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti, quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Con riferimento agli ID Opere relativi alla categoria Impianti, ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa destinazione funzionale, le attività, svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare, sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti, quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Si precisa che:

- in luogo dei due Servizi di Punta, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico Servizio di Punta purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID;
- verranno presi in considerazione i Servizi di Punta ultimati nel decennio antecedente la data di invio della lettera d'invito ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento.

N.B. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo è dichiarato dall'operatore economico mediante la compilazione dell'Allegato B.2, nella sezione “REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE DI CUI ALL'ART. 9.3.2 DEL DISCIPLINARE”.

La comprova del requisito relativo ai Servizi di Punta dovrà avvenire come segue:

- a) **nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto pubblico**, i certificati emessi dal committente pubblico attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati (ovvero altro provvedimento di approvazione, da parte della pubblica amministrazione, del progetto) dai quali si deducano le categorie o le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in R.T.I.

In alternativa, l'operatore economico dovrà presentare:

- i. la copia dei contratti aventi ad oggetto gli incarichi per l'espletamento dei servizi di progettazione, nei quali siano indicate le categorie e le classi di progettazione e la quota di



- esecuzione riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in R.T.;
- ii. la copia delle fatture relative ai suddetti contratti;
 - iii. l'evidenza delle quietanze di pagamento delle suddette fatture (mediante estratto conto bancario o documentazione analoga).
- b) **nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto privato**, l'operatore economico dovrà presentare:
- i. copia del Certificato di Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione dell'opera medesima; è possibile presentare, in alternativa, anche eventuali certificati, emessi da una pubblica amministrazione, attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati, dai quali si deducano le categorie o la classe di progettazione e la eventuale quota di esecuzione in caso di partecipazione in raggruppamento;
 - ii. copia del/dei contratto/contratti da cui si evincono gli incarichi per l'espletamento dei servizi richiesti, nel quale siano indicate le classi e categorie di progettazione e, nel caso di affidamenti in R.T., la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico;
 - iii. la copia delle fatture dalle quali si evinca univocamente il riferimento ai suddetti contratti (indicando l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, la denominazione del contraente e la data di stipula del contratto stesso, in base all'articolo 9 della deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012);
 - iv. l'evidenza delle quietanze di pagamento delle suddette fatture (mediante estratto conto bancario o documentazione analoga).

L'operatore economico dovrà caricare tale documentazione nel proprio Fascicolo virtuale.

9.4. REQUISITI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI SULLE PARI OPPORTUNITÀ

L'operatore dovrà essere in possesso dei requisiti di seguito specificati.

- *[Eventuale se l'operatore economico occupa un numero di dipendenti superiore a 50]* A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021, gli operatori economici che occupano oltre cinquanta (50) dipendenti, tenuti (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito, “*Codice delle Pari Opportunità*”), devono produrre al momento della presentazione dell’offerta, con le modalità specificate al successivo punto I) dell’articolo 15.1, copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità.

In alternativa a quanto appena sopra prescritto, si precisa che,

- i. in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità (ovvero, dell'inosservanza dell'obbligo di redazione e trasmissione, ogni due anni, del citato rapporto), oppure
- ii. in caso di non dovuta applicazione, fino al 2 dicembre 2021, del predetto obbligo di redazione e trasmissione del citato rapporto (si rammenta come, difatti, con decorrenza dal 3 dicembre 2021, l'articolo 3 della legge 5 novembre 2021, n. 162 abbia ridotto da cento (100) a cinquanta (50) dipendenti la soglia dimensionale delle imprese tenute all'osservanza del predetto obbligo di redazione e trasmissione previsto dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità),

a pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021, gli operatori economici che occupano oltre cinquanta (50) dipendenti, e che si trovano in una delle condizioni descritte ai punti i) e ii) che immediatamente precedono, devono produrre al momento della presentazione dell’offerta, con le modalità specificate al successivo punto I) dell’articolo 15.1, copia del rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze



sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.

9.5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA

9.5.1. Requisiti di ordine generale, requisiti specifici del PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità

A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme associate, i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 9.1, quelli di idoneità professionale di cui all'articolo 9.2 e, sussistendone i presupposti, quelli di cui all'articolo 9.4, dovranno essere posseduti

- i. in caso di R.T., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T. e del consorzio;
- ii. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;
- iii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

Si precisa che tutti i soggetti indicati o associati per lo svolgimento dei servizi di progettazione, dovranno possedere i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 9.1, e, sussistendone i presupposti, i requisiti di cui all'articolo 9.4.

9.5.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale

9.5.2.1. Per l'esecuzione lavori

A pena di esclusione, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale relativi ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all'art. 68, del Codice, dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito.

- a) ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in proporzione alla parte di lavori ovvero che intende assumere nell'ambito del raggruppamento;
- b) si applica l'allegato II.12, del Codice dei Contratti nel limite della sua compatibilità;
- c) il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella misura richiesta al concorrente singolo.

I consorzi stabili documentano il possesso dei requisiti richiesti dal presente Disciplinare per l'affidamento del servizio, con riferimento all'effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

9.5.2.2. Per i servizi di Progettazione

Nel caso in cui vengano indicati più soggetti per lo svolgimento dei servizi di progettazione il requisito dei due Servizi di Punta di cui all'articolo 9.3.2 può essere posseduto da due diversi soggetti.

Rimane fermo che il requisito dei due Servizi di Punta non è frazionabile e che l'importo indicato, è da intendersi complessivamente e non riferito ad ogni Servizio di Punta.

Il requisito dei due Servizi di Punta relativo alla singola categoria e ID deve essere posseduto dal Gruppo di Lavoro nel suo complesso.

Nei casi in cui i Progettisti siano consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria i requisiti di cui all'articolo 9.3.2, relativo ai Servizi di Punta, devono essere posseduti e dimostrati dal consorzio indicato, ovvero dalle consorziate designate quali esecutrici.

I consorzi stabili documentano il possesso dei requisiti richiesti dal presente Disciplinare per l'affidamento del servizio, con riferimento all'effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.



9.6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 11 del Codice, il contratto collettivo applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto è CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (F012).

L'Appaltatore è tenuto a garantire l'applicazione del contratto o dei contratti di cui al punto precedente oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto, da indicare nell'offerta.

10. AVVALIMENTO

E' ammesso l'istituto dell'avvalimento secondo quanto previsto dall'art. 104 del Codice.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta **non** deve essere corredata da alcuna garanzia provvisoria.

12. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente Disciplinare e nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice, per le sole prestazioni subappaltabili come innanzi indicate, è soggetto, ai sensi dell'art. 119 del Codice, ad autorizzazione da parte della Stazione Appaltante che **non provvederà al pagamento diretto** dei subappaltatori tranne se ricorrono i casi previsti al comma 11 dell'art. 119 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 1, del Codice, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, co. 1, lettera d), del Codice, il Contratto non può essere ceduto a terzi, né può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e così prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, i subappaltatori dovranno essere iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della citata L. n. 190/2012, ovvero nell'“Anagrafe antimafia degli esecutori” istituita dall'articolo 30 del citato D.L. n. 189/2016.

L'operatore che intende ricorrere al subappalto è **obbligato per la partecipazione ad indicare** quale prestazione intende subappaltare tra quelle subappaltabili e dovrà dimostrare che in capo al subappaltatore che sia qualificato per l'espletamento della prestazione stessa e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 94 e 95 del Codice dei Contratti.

L'operatore economico ha l'obbligo di riservare, in caso di subappalto, una quota minima del 20% delle prestazioni subappaltabili alle piccole e medie imprese (PMI); per prestazioni subappaltabili si intende il totale delle lavorazioni per le quali l'appaltatore chieda autorizzazione al subappalto nel corso del contratto. Qualora la percentuale del 20% non risulti rispettata, la circostanza costituirà inadempimento contrattuale, con segnalazione ad ANAC. Gli operatori economici possono indicare nella Domanda di partecipazione una diversa soglia di affidamento delle prestazioni subappaltabili alle PMI per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Si precisa che i consorzi stabili eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione Appaltante. Altresì non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni da parte dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi tra imprese artigiane ai propri consorziati.

È ammesso il ricorso alla subfornitura nel caso in cui l'intervento comporti l'acquisto di beni, attrezzature o materiali.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 67, co. 4, del Codice, i consorzi stabili di cui agli articoli 65, co. 2, lett. d) e 66, co. 1, lett. g), del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità



solidale degli stessi nei confronti della Stazione Appaltante. Altresì non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b) e c), del Codice dei Contratti ai propri consorziati.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 12, del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire **gli stessi standard qualitativi e prestazionali** previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il subappaltatore è altresì tenuto espressamente a vincolarsi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “*Do No Significant Harm*” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, meglio dettagliati nello Schema di Contratto. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al successivo articolo 12 del presente Sub-Disciplinare; nonché
- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.

Il subappaltatore è comunque responsabile in solido con l'appaltatore per le prestazioni a lui affidate.

Per il subappalto dovranno essere rispettate tutte le clausole riportate all'articolo 119 del Codice. In particolare, nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice.

13. CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Entro il termine di ricezione delle offerte i concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **euro 220,00 (duecentoventi/00)**, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024.

A tal fine l'operatore economico potrà seguire le modalità indicate sul sito internet dell'ANAC - <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'operatore economico è tenuto ad allegare la ricevuta di avvenuto pagamento del contributo nella busta amministrativa.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il mancato pagamento è sanabile mediante soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

14. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

La presentazione dell'offerta mediante l'utilizzo della Piattaforma Telematica dovrà avvenire attraverso le azioni descritte nell'Allegato A “*Modalità di presentazione dell'offerta in Piattaforma Telematica – Timing di Gara*” che consentiranno all'operatore economico di predisporre ed inviare:



- a) la documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo 15.1;
- b) la documentazione tecnica, di cui al successivo paragrafo 15.2;
- c) l'offerta economica, di cui al successivo paragrafo 15.3.

L'operatore economico si avvarrà del DGUE (Allegato B al presente Disciplinare) messo a disposizione dalla Stazione Appaltante per avanzare la domanda di partecipazione e rendere le dichiarazioni necessarie alla partecipazione alla presente procedura.

Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento allegato all'interno della Piattaforma Telematica dall'operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta, dovrà essere:

- i. sottoscritto con la firma digitale secondo le modalità di cui all'articolo 1, co. 1, lettera s), del CAD, il cui relativo certificato sia in corso di validità;
- ii. reso ai sensi e nelle forme di cui al d.P.R. n. 445/2000.

Ogni documento da produrre relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente documento; se redatta in lingua straniera, la documentazione deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l'articolo 101 del Codice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'articolo 17, co. 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

I casi e le modalità in cui è ammesso il soccorso istruttorio sono regolati dall'art. 101 del Codice.

15.1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico dovrà presentare:

A. DGUE

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa, il DGUE come di seguito meglio specificato:

- i. compilato in lingua italiana;
- ii. reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000;
- iii. **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico**;
- iv. accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dovrà essere presentato il DGUE del consorzio (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della consorziata esecutrice**); il DGUE, inoltre, dovrà:



- i. essere accompagnato dalla copia dell'atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
- ii. contenere l'indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale indicazione, la domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio;
- iii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di R.T.I., consorzi e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi dell'articolo 68 co 6, del Codice, dovrà essere presentato il DGUE del Mandatario (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e un DGUE per ciascuna Mandante (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della Mandante**); il DGUE, inoltre, dovrà:

- i. indicare, ai sensi dell'articolo 68 co 2 del Codice, le categorie possedute e spese che potranno essere eseguite nell'ambito dei singoli Contratti Specifici da ciascun operatore economico, che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.;
- ii. essere accompagnato dall'atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 68 co 6 del Codice, nel quale siano specificate le categorie che saranno eseguite dai singoli componenti;
- iii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di R.T.I., consorzi e G.E.I.E., qualora il mandato **non** sia stato ancora conferito a norma dell'articolo 68 co 1 del Codice, dovrà essere presentato il DGUE del Mandatario (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e un DGUE per ciascuna Mandante (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della Mandante**); il DGUE, inoltre, dovrà:

- i. indicare, ai sensi dell'articolo 68 co 2 del Codice, **le categorie possedute e spese** che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.;
- ii. indicare l'impresa Mandataria;
- iii. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese costituiranno il R.T.I. o il consorzio;
- iv. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata come Mandataria, la quale stipulerà il Contratto in nome e per conto proprio e delle Mandanti;
- v. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

All'interno del DGUE l'operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti richiesti nel presente Disciplinare, oltre che le seguenti ulteriori dichiarazioni, ovvero:

1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella lettera d'invito, nel presente Disciplinare e nei suoi allegati;
2. di aver letto e di accettare l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), rilasciata dal Titolare del trattamento e resa disponibile nel sito internet della Stazione Appaltante;
3. di impegnarsi alla presentazione della garanzia definitiva per la stipula del Contratto d'appalto e delle polizze assicurative previste nel presente Disciplinare;
4. di impegnarsi, in occasione dell'esecuzione del Contratto, al rispetto di obblighi derivanti da eventuali Protocolli di Legalità sottoscritti dalla Stazione Appaltante o per essa comunque vincolanti;
5. di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente procedura di gara ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a disposizione;
6. di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) relative ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate;



7. di riservarsi la facoltà di subappaltare e, in caso di esercizio di detta facoltà, di subappaltare a soggetti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e, ove compatibile, ai sensi dell'articolo 119, co. 2 del Codice, risultino iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della L. 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'"Anagrafe antimafia degli esecutori" istituita dall'articolo 30 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 - L. 15 dicembre 2016, n. 229;
8. di fare ricorso al subappalto qualificante qualora si rendesse necessario in ragione di sopravvenute Categorie Accessorie ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 12 del presente Disciplinare, subappaltando a soggetti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice dei Contratti e, ove compatibile, ai sensi dell'articolo 119, co. 2 del Codice dei Contratti, iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della citata L. n. 190/2012, ovvero nell'"Anagrafe antimafia degli esecutori" istituita ai sensi dell'articolo 30 dell'anzidetto D.L. n. 189/2016;
9. di far sì, nel caso di ricorso al subappalto, che il contratto di subappalto recepisca, anche a carico del subappaltatore (i) i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, meglio dettagliati nel Contratto d'appalto, concorrendo il subappaltatore, con l'Aggiudicatario, al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile previste dall'articolo 16 del presente Disciplinare; nonché (ii) le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Dm 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica, come modificato dal Decreto correttivo 5 agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
10. che, qualora si rendesse necessario in ragione di sopravvenute Prestazioni Accessorie non inizialmente previste, farà ricorso alle modalità di cui al presente Disciplinare;
11. di applicare, ai sensi dell'articolo 57, co. 1, del Codice, in caso di aggiudicazione, il contratto collettivo nazionale e territoriale di settore indicato dalla Stazione appaltante ovvero il contratto equivalente indicato in nell'offerta, in conformità con l'articolo 11 del Codice;
12. di accettare, ai sensi dell'articolo 113, co. 2, del Codice, i requisiti particolari richiesti dalla Stazione Appaltante nel caso in cui questi risulterà Aggiudicatario;
13. di accettare, ai sensi dell'articolo 41, co. 8, lett. d), del Codice, l'attività progettuale svolta in precedenza della quale l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza;
14. di assumersi gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR;
15. di assumersi gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "*Do No Significant Harm*" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, agli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nel rispetto delle specifiche norme in materia, nonché delle apposite disposizioni previste dalla legge di gara;
16. di obbligarsi, in particolare, ai sensi dell'articolo 47, co. 4, del citato D.L. 77/2021, in caso di aggiudicazione dell'appalto, di assicurare una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle assunzioni, eventualmente necessarie per l'esecuzione del Contratto o per la realizzazione delle attività ad essi connesse o strumentali, all'occupazione femminile e all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione);
17. in caso di aggiudicazione dell'appalto, se occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), di obbligarsi a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 47, co. 3, del citato D.L. 77/2021;



18. in caso di aggiudicazione dell'appalto, se occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), di obbligarsi a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione relativa alla regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 47, co. 3-bis, del citato D.L. 77/2021;
19. ai sensi dell'articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68, di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e, dunque, di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla citata legge 68/1999;
20. di autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, salvo quanto previsto dall'articolo 35, co. 4, del Codice;
21. di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere le comunicazioni di cui agli articoli 29 e 90 del Codice all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al momento della registrazione sulla Piattaforma Telematica, ovvero, in caso di impossibilità di utilizzo della P.E.C., all'indirizzo di posta ordinaria indicato nel DGUE;
22. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE);

Inoltre, per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

23. di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co. 2, e 53, co. 3, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e di comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
24. di impegnarsi a fornire alla Stazione Appaltante i propri dati relativi a domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC e, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, anche l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76 del Codice dei Contratti;
25. di essere consapevole che qualora gli elaborati tecnici fossero sottoscritti analogicamente (in assenza nel Paese di origine dell'operatore dell'obbligo del possesso di firma digitale), l'offerta sarà considerata, stante l'utilizzo della Piattaforma Telematica, valida e riconducibile all'operatore economico come individuato nella busta amministrativa.

La dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da un soggetto munito di idonei poteri (la cui procura sia stata allegata all'interno della documentazione amministrativa) per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'articolo 94 co 3 e 4, del Codice, ossia:

- i. titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- ii. soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- iii. soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- iv. se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
 - a. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (ivi compresi institori e procuratori generali);
 - b. membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;
 - c. soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
 - d. direttore tecnico;
 - e. socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro (si precisa in proposito che, nel caso di società con due soli soci persone fisiche, i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dal Codice, devono essere rese per entrambi i suddetti soci e gli stessi devono essere indicati dal concorrente);



- v. soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque fino alla presentazione dell'offerta;
- vi. in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso l'impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell'anno antecedente l'invio della lettera d'invito e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente (in tal caso, il concorrente dovrà indicare, nel medesimo spazio, anche la data dell'operazione societaria, la data di efficacia e gli operatori coinvolti).

Per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 94 e 95 , del Codice, si precisa, altresì, che l'operatore economico dovrà dichiarare, senza apporre alcun filtro valutativo, tutte le notizie, ivi incluse quelle inserite nel casellario informatico gestito dall'ANAC, astrattamente idonee a porre in dubbio la sua integrità o la sua affidabilità con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 e 4, del Codice.

Con esclusivo riferimento ai reati di cui agli articoli 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., l'operatore economico dovrà, altresì, dichiarare la sussistenza o meno di provvedimenti di condanna non definitivi con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 94 , co. 3, del Codice.

Nel caso in cui l'operatore economico dichiari, con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 94 , co. 3,, del Codice, condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sulla sua integrità o affidabilità di cui all'articolo 94 co 3,4 e 5 , del Codice, o siano state adottate misure di self cleaning, dovrà produrre, all'interno della documentazione amministrativa, tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione.

B. Attestazione di pagamento della imposta di bollo per il DGUE

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa la prova dell'avvenuto **pagamento dell'imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00)**, relativa al DGUE.

A tal fine l'operatore economico potrà procedere ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato "*Disciplina sull'imposta di bollo*", anche mediante il pagamento tramite il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate (**codice tributo: 456T; causale: "RP"; codice ufficio di cui al punto 6 del modello "F23": codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento; indicare nella causale il CIG della procedura a cui intende partecipare con l'indicazione del riferimento al DGUE**), nonché tramite modello F24.

A tal fine l'operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f23/come-versare-f23>.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento.

Resta salvo, in ogni caso, l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo riferita all'offerta economica.

In caso di assenza di versamento, la Stazione Appaltante sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto d.P.R. n. 642/1972.

In caso di R.T.I., l'imposta di bollo da pagare è unica per l'intero R.T.I.

L'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.



C. Mandato o atto costitutivo in caso di R.T.I. costituiti, consorzi o G.E.I.E.

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa, in caso di R.T.I. costituiti, l'atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, nel caso di consorzi o G.E.I.E. costituiti, il relativo atto costitutivo. Esso dovrà essere allegato alternativamente nel seguente modo:

- i. in originale su supporto informatico, **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascun componente del R.T.I. e corredata da autentica notarile digitale di firma**, attestante i poteri e qualità dei firmatari, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- ii. ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, del mandato/atto costitutivo formato in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;

D. Atto costitutivo e statuto vigente, corredata dal verbale di assemblea, in caso di consorzi ex articolo 65 co. 2, lett. b) e d , del Codice e di soggetti non tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese.

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della documentazione amministrativa le copie dell'atto costitutivo, nonché dello statuto vigente, corredata dal relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi all'originale ex articoli 38 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, **sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorzio**.

E. Procure

Nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, l'operatore economico dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa, la procura attestante i poteri conferiti.

Il predetto documento dovrà essere allegato sulla Piattaforma Telematica alternativamente:

- i. in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredata da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- ii. ovvero ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

F. Contributo all'ANAC

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della documentazione amministrativa la ricevuta di pagamento del contributo in favore dell'ANAC, che può essere allegata senza sottoscrizione digitale. La predetta dimostrazione è richiesta per la partecipazione alla procedura.

G. [Eventuale se l'operatore economico occupa un numero di dipendenti superiore a 50] Rapporto sulla situazione del personale (cd. obbligo sulle pari opportunità previsto dal PNRR)

L'operatore economico che **occupa oltre cinquanta (50) dipendenti, a pena di esclusione**, ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa, copia scansionata dell'**ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso** alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.

In alternativa alla predetta copia scansionata dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, si precisa che:



- i. in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità (ovvero, dell'inosservanza dell'obbligo di redazione e trasmissione, ogni due anni, del citato rapporto), oppure
- ii. in caso di non dovuta applicazione, fino al 2 dicembre 2021, del predetto obbligo di redazione e trasmissione del citato rapporto (si rammenta come, difatti, con decorrenza dal 3 dicembre 2021, l'articolo 3 della legge 5 novembre 2021, n. 162 abbia ridotto da cento (100) a cinquanta (50) dipendenti la soglia dimensionale delle imprese tenute all'osservanza del predetto obbligo di redazione e trasmissione previsto dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità), l'operatore economico che occupa **oltre cinquanta (50) dipendenti** e che si trova in una delle condizioni descritte ai punti i) e ii) che immediatamente precedono, **a pena di esclusione**, ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa, copia scansionata del **rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione** alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.

H. Attestazione SOA ed eventuale contratto di rinnovo quinquennale/di verifica triennale

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa, la copia dell'attestazione SOA in corso di validità e nei casi previsti dalla normativa l'eventuale documentazione attestante l'avvenuta sottoscrizione del contratto di rinnovo e/o documentazione attestante l'avvenuta richiesta di verifica triennale. Tale documentazione può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

I. Dichiaraione Progettisti Indicati

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa, apposita dichiarazione, redatta attraverso la compilazione dell'Allegato B.2 – Dichiaraione sostitutiva possesso requisiti progettista indicato, debitamente compilato da ogni Progettista Indicato, come di seguito meglio specificato:

- i. compilata in lingua italiana;
- ii. resa ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000;
- iii. **sottoscritta digitalmente**;
- iv. accompagnata da una copia valida di un documento di identità del/i sottoscrittore/i.

Dichiando:

- i. il possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale e, segnatamente, quelli di moralità di cui all'articolo 80, commi 1, 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, "Codice dei Contratti"), di cui all'articolo 9.1 del Disciplinare;
- ii. il possesso dei requisiti di idoneità professionale e il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, di cui rispettivamente agli articoli 9.2.2 e 9.3.2 del Disciplinare;
- iii. di assumersi, ove applicabili, gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia (PNRR);
- iv. di non essere stato indicato da due o più concorrenti e di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del concorrente da cui è stato indicato, a svolgere la progettazione esecutiva dell'intervento sino all'approvazione della stessa, nei tempi e nei modi stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto del progetto definitivo posto a base di gara e dagli atti di gara;
- v. di aver accuratamente e compiutamente esaminato tutti gli elaborati progettuali, il Capitolato Speciale d'Appalto, il computo metrico, la lettera d'invito ed il disciplinare di gara e di accettarne tutte le norme in essi contenute;



J. Dichiarazione integrativa afferente l'offerta

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della documentazione amministrativa apposita dichiarazione, redatta attraverso la compilazione dell'Allegato B.3 – Dichiarazione Integrativa, come di seguito meglio specificato:

- i. compilata in lingua italiana;
- ii. resa ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000;
- iii. **sottoscritta digitalmente**;
- iv. accompagnata da una copia valida di un documento di identità del/i sottoscrittore/i.

Dichiarando:

- i. di aver accuratamente e compiutamente esaminato tutti gli elaborati progettuali, il Capitolato Speciale d'Appalto, il computo metrico, la lettera di invito ed il disciplinare di gara e di accettarne tutte le norme in essi contenute;
- ii. di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- iii. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- iv. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- v. di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
- vi. di avere effettuato uno studio approfondito degli atti progettuali comprensivo degli allegati, di ritenerli adeguati e sostenibili per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
- vii. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione;
- viii. che l'offerta è stata formulata tenendo conto del costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- ix. che l'offerta economica sarà vincolante per il soggetto candidato per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per la gara;

e impegnandosi irrevocabilmente:

in caso di aggiudicazione, a conferire mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, al soggetto individuato quale mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (da compilarsi per le associazioni temporanee non ancora costituite) ;

K. Attestazione di pagamento della imposta di bollo per la dichiarazione afferente l'offerta integrativa.

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa la prova dell'avvenuto **pagamento dell'imposta di bollo, pari ad €. 16,00 (sedici/00)**, relativa alla dichiarazione integrativa.

A tal fine l'operatore economico potrà procedere ai sensi del DPR. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato "Disciplina sull'imposta di bollo", anche mediante il pagamento tramite il modello "F23"



dell’Agenzia delle Entrate (**codice tributo: 456T; causale: “RP”; codice ufficio di cui al punto 6 del modello “F23”: codice dell’ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento; indicare nella causale il CIG della procedura a cui intende partecipare con l’indicazione del riferimento all’offerta economica**), nonché tramite modello F24.

A tal fine l’operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f23/come-versare-f23>.

La dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento.

Resta salvo, in ogni caso, l’obbligo di pagamento dell’imposta di bollo riferita all’offerta economica.

In caso di assenza di versamento, la Stazione Appaltante sarà tenuta agli obblighi di cui all’articolo 19 del suddetto d.P.R. n. 642/1972.

In caso di R.T.I., l’imposta di bollo da pagare è unica per l’intero R.T.I.

L’attestazione di pagamento dell’imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

L. [Eventuale se l’operatore economico intende utilizzare l’istituto dell’avalimento]
Documentazione in caso di avvalimento

L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della documentazione amministrativa, in caso di utilizzo dell’istituto dell’avalimento la seguente documentazione, debitamente compilata:

- a) il DGUE, reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’ausiliaria, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte e dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.;
- b) la Dichiarazione, resa e sottoscritta digitalmente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell’ausiliaria, con cui quest’ultima:
 - i. attesta il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice dei Contratti;
 - ii. attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - iii. si obbliga verso l’operatore economico e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui l’operatore economico è carente;
 - iv. si obbliga verso l’operatore economico e verso la Stazione appaltante ad osservare, ove applicabili, i principi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, adottando i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, meglio dettagliati nelle Condizioni Generali e nello Schema di Accordo Quadro e concorrendo con l’Aggiudicatario al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al successivo articolo 14 del presente Sub-Disciplinare;
- c) l’originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti dell’operatore economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto di appalto (si precisa che il contratto non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore dell’operatore economico delle risorse da parte dell’ausiliaria, ma dovrà precisare sia i dati quantitativi che qualitativi del personale e delle attrezzature e dei mezzi che verranno messi a disposizione, sia le modalità attraverso le quali tale messa a disposizione verrà attuata, nonché ogni altro elemento utile ai fini dell’avalimento);

come di seguito meglio specificato:

- i. compilata in lingua italiana;
- ii. resa ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000;



iii. **sottoscritta digitalmente;**

iv. accompagnata da una copia valida di un documento di identità del/i sottoscrittore/i.

I contenuti della **documentazione amministrativa** sono quindi riepilogati come segue:

	DOCUMENTO/ DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ ALLEGARE SOLO IN CASO DI
A	DGUE (allegato B)	<p>OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: DGUE DELL'OPERATORE ECONOMICO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE</p> <p>CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: DGUE DEL CONSORZIO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E UN DGUE PER CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE</p> <p>R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: DGUE DEL MANDATARIO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E UN DGUE PER CIASCUNA MANDANTE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE</p>	ALLEGARE
B	ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO RELATIVA ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE		ALLEGARE
C	MANDATO O ATTO COSTITUTIVO		ALLEGARE SOLO IN CASO DI R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO COSTITUITO
D	ATTO COSTITUTIVO E STATUTO VIGENTE, CORREDATO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA		ALLEGARE SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALLE LETT. B) E C) DELL'ARTICOLO 45, CO. 2, DEL CODICE DEI CONTRATTI E DI SOGGETTI NON TENUTI ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
E	PROCURA		ALLEGARE SE DEL CASO
F	CONTRIBUTO ANAC		ALLEGARE



		OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: RAPPORTO E RELAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO, FIRMATI DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE	
G	[solo per operatori che occupano oltre 50 dipendenti] RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE E RELATIVA ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ OPPURE RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE E RELATIVA ATTESTAZIONE DI TRASMISSIONE	CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: RAPPORTO E RELAZIONE DEL CONSORZIO, FIRMATI DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, UN RAPPORTO E RELAZIONE PER CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE, FIRMATI DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE R.T.I., G.E.I.E. SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: RAPPORTO E RELAZIONE DEL MANDATARIO, FIRMATI DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, UN RAPPORTO E RELAZIONE PER CIASCUNA MANDANTE, FIRMATI DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE	ALLEGARE
H	ATTESTAZIONE SOA ED EVENTUALE CONTRATTO DI RINNOVO QUINQUENNALE/DI VERIFICA TRIENNALE		ALLEGARE
I	DICHIARAZIONE PROGETTISTI INDICATI (allegato B.2)	FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL PROGETTISTA INDICATO	ALLEGARE
J	DICHIARAZIONE INTEGRATIVA (allegato B.3)	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: DICHIARAZIONE FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'OPERATORE ECONOMICO CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: DICHIARAZIONE FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONSORZIO, E FIRMATO DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE DI CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE	ALLEGARE



	R.T.I., G.E.I.E. SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: DICHIARAZIONE FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL MANDATARIO, E FIRMATO DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE DI CIASCUN MANDANTE	
K	ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO RELATIVA ALLA DICHIARAZIONE AFFERENTE L'OFFERTA ECONOMICA	ALLEGARE
L	[eventuale] AVVALIMENTO	ALLEGARE SE DEL CASO

A PENA DI ESCLUSIONE, NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RIFERIMENTI ALL'OFFERTA TECNICA O ALL'OFFERTA ECONOMICA.

15.2. DOCUMENTAZIONE TECNICA

A pena di esclusione la documentazione tecnica dovrà contenere l'offerta tecnica, composta dai seguenti documenti:

- 1) Relazione tecnica;
- 2) (eventuale) Eventuali ulteriori allegati che potranno contenere schede tecniche, disegni, grafici, attestati e certificazioni etc;
- 3) (eventuale) Dichiarazione di riservatezza e relazione oscurata;
- 4) (eventuale) CCNL applicato e dichiarazione di equivalenza.

15.2.1. Relazione tecnica

RELAZIONE OFFERTA TECNICA				
ELAB.	NUMERO MASSIMO DI PAGINE DELL'INTERA RELAZIONE	PARAGRAFI E SUB-PARAGRAFI	NUMERO MASSIMO DI PAGINE PER CIASCUN CRITERIO	LIMITI EDITORIALI PER CIASCUN CRITERIO
RELAZIONE UNICA	6 escluse copertina ed indice, tabelle, immagini, figure o disegni.	A - Qualità della struttura tecnico organizzativa; B - Organizzazione del cantiere e riduzione delle interferenze; C - Precio tecnico; D – Riduzione dei tempi di esecuzione	2 per A 2 per B 2 per C e D	<ul style="list-style-type: none"> • formato: A4 • font: times new roman; • font size: 11; • interlinea: 1,5.
	tabelle, immagini, figure o disegni.	Le copie delle certificazioni richieste, non saranno considerate nel numero max di pagine		<ul style="list-style-type: none"> • formato: A4/A3

La relazione e la documentazione di cui alla precedente Tabella:



- dovrà essere prodotta nei formati precedentemente indicati, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna di esse il numero della pagina ed il numero totale di pagine (es. 1 di 4);
- recare in ciascuna pagina il CIG afferente alla presente procedura e la denominazione dell'operatore che presenta l'offerta;
- essere firmata digitalmente:
 - i. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
 - ii. in caso di R.T. costituiti, dal legale rappresentante del Mandatario;
 - iii. in caso di R.T. costituendi, dal legale rappresentante del Mandatario nonché dal legale rappresentante di ciascun Mandante;
 - iv. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla documentazione tecnica, stante anche l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta tecnica all'operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata. In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura.

Si precisa che il contenuto delle pagine successive al limite massimo, con riferimento a ciascun paragrafo, indicato nella Tabella precedente e per l'intera Relazione (max 6 pagine) non sarà preso in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell'offerta tecnica.

15.2.2 (eventuale) ulteriori allegati

L'operatore economico allega eventuali ulteriori allegati che potranno contenere schede tecniche, disegni, grafici, attestati e certificazioni etc.

15.2.3 (eventuale) Dichiarazione di riservatezza e relazione oscurata

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.

A tal fine, il concorrente allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma, la facoltà dell'Ente concedente di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Si raccomanda di caricare sulla Piattaforma Telematica file di dimensione inferiore a 100 MB (Megabyte).

15.2.4 (eventuale) CCNL applicato e dichiarazione di equivalenza

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato dal Comune inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

Precisazioni

Non sono computate nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alla relazione.

Le ulteriori cartelle in esubero al numero massimo richiesto non verranno prese in esame, seguendo, ai fini del giudizio della commissione e della relativa attribuzione di punteggio, il criterio della impaginazione presentata con la esclusione delle parti eccedenti il limite stabilito.

L'esposizione deve essere tale da consentire una ottimale individuazione di quanto si intende perseguire.



Non possono essere presentate proposte alternative tra loro, la cui scelta venga rimessa alla Commissione. In caso contrario la proposta non sarà valutata per quel singolo criterio di valutazione che non rispetti le prescrizioni sopra riportate e sarà attribuito il coefficiente zero.

Le offerte presentate dai concorrenti devono essere concrete e non costituire “suggerimenti” per l’Amministrazione; pertanto anche formule generiche utilizzate dal concorrente quali: “si potrebbe” oppure “si propone” o simili sono da intendersi quali veri e propri impegni di realizzazione da parte del concorrente.

Si precisa che tutti i documenti relativi all’offerta Tecnica, A PENA DI ESCLUSIONE, devono essere sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

A PENA DI ESCLUSIONE NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA RIFERIMENTI ALL’OFFERTA ECONOMICA.

I contenuti della documentazione tecnica sono quindi riepilogati come segue:

DOCUMENTO	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ ALLEGARE SOLO IN CASO DI
RELAZIONE UNICA	FIRMATA DIGITALMENTE	ALLEGARE
SCHEDE TECNICHE, DISEGNI, GRAFICI, ATTESTATI E CERTIFICAZIONI	FIRMATE DIGITALMENTE	EVENTUALE
DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA E RELAZIONE OSCURATA	FIRMATE DIGITALMENTE	EVENTUALE
CCNL APPLICATO E DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA	FIRMATE DIGITALMENTE	EVENTUALE

15.3. OFFERTA ECONOMICA

L’operatore economico dovrà indicare due ribassi percentuali, uno per i lavori e uno per la progettazione esecutiva, redatta attraverso la compilazione dell’Allegato C – Offerta Economica, come di seguito meglio specificato.

Quanto ai lavori, è richiesto di indicare il ribasso percentuale sulla parte dei lavori PRINCIPALI, al netto degli oneri di sicurezza, e quindi rispetto all’importo di €. 10.506.644,72.

In caso di esercizio dell’opzione di cui all’art. 5.2.1, all’importo dei lavori OPZIONALI verrà applicato il medesimo sconto percentuale offerto (che verrà calcolato successivamente dalla stazione appaltante).

Quanto ai servizi di progettazione esecutiva, ai sensi dell’art. 41, comma 15-bis del Codice, il 65% del corrispettivo posto a base di gara, indicato all’art. 5.1 del Disciplinare, pari ad €. 144.138,08, costituisce un prezzo fisso ex art. 108, comma 5 del Codice.

Il restante 35%, pari ad euro €. 77.612,82, è assoggettato a ribasso; l’operatore economico dovrà dunque indicare il ribasso percentuale rispetto alla base di €. 77.612,82.

A pena di esclusione la documentazione economica dovrà contenere esclusivamente l’Offerta Economica, redatta mediante dichiarazione dei due ribassi percentuali, con le seguenti precisazioni:
i. i ribassi sono indicati obbligatoriamente in cifre con non più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;



- ii. il ribasso relativo ai lavori è corredata obbligatoriamente dall'indicazione, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice, dei costi aziendali dell'impresa concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, quale componente interna dell'offerta sull'esecuzione dei lavori; tali costi sono quelli estranei e diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, predeterminati dalla Stazione appaltante non soggetti a ribasso;
- iii. il ribasso relativo ai lavori è corredata obbligatoriamente dall'indicazione, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice, dell'incidenza percentuale dei propri costi della manodopera del personale rispetto all'importo offerto depurato dagli oneri di sicurezza;

L'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente:

- in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante del Mandatario;
- in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante del Mandatario nonché dal legale rappresentante di ciascun Mandante;
- in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla documentazione economica, stante anche l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta tecnica all'operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata. In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura..

15.4. TRASMISSIONE OFFERTA E CARICAMENTO DOCUMENTAZIONE PIATTAFORMA TELEMATICA

L'operatore economico dovrà depositare la propria offerta economica telematica, secondo le modalità previste nell'allegato A “*Modalità di presentazione dell'offerta in piattaforma telematica - Timing di gara*” presente Disciplinare di Gara.

15.5. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

La procedura di gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicati.

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica ed il punteggio conseguito per l'offerta economica.

Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 punti, come di seguito distribuiti:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MASSIMO
1	OFFERTA TECNICA	75
2	OFFERTA ECONOMICA	25
TOTALE		100

L'offerta tecnica è valutata in base ai criteri e sub-criteri indicati nella seguente Tabella.



	CRITERI/SUB-CRITERI	Punti max	Punti max sub	Tipologia Punti (D/T/Q)	Punti tabellari quantitativi
A	QUALITÀ DELLA STRUTTURA TECNICO ORGANIZZATIVA	20			
A.1	<p>Esperienza maturata su interventi analoghi realizzati o in corso di attuazione, che rappresentino, le soluzioni tecnologiche e costruttive con carattere anche innovativo, adottate per:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. attribuire valore estetico e funzionale agli immobili; 2. garantire efficienza, realizzabilità, durabilità all'involturo; 3. ottimizzare e ridurre gli oneri di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti. <p>(relazione max 2 cartella, oltre immagini fotografiche ed elaborati grafici).</p>		Max. 15 1. = 5 2. = 5 3. = 5	D	
A.2	<p>Professionisti BIM ai sensi della Norma UNI 11337-7:2018 per l'industria delle costruzioni</p> <p>Certificazione dei Professionisti BIM ai sensi della Norma UNI 11337-7:2018 per l'industria delle costruzioni, tra quelli di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Gestore dell'ambiente di condivisione dei dati (CDE Manager); b) Gestore dei processi digitalizzati (BIM Manager); c) Coordinatore dei flussi informativi (BIM Coordinator); d) Operatore avanzato della gestione e della modellazione informativa (BIM Specialist). <p>Il punteggio relativo al presente sub-criterio sarà attribuito solo nel caso in cui il concorrente, pur in possesso della Certificazione in corso di validità, ne dia dimostrazione <u>producendone copia</u>.</p> <p>In caso di concorrente plurisoggettivo la Certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il RT.</p> <p>In caso di consorzio stabile il possesso della Certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso se concorre in proprio o da almeno una consorziata esecutrice indicata.</p> <p>Si specifica che ai fini dell'attribuzione del punteggio, il possesso di più Certificazioni in capo al medesimo concorrente avrà peso uguale ad una singola Certificazione.</p>			5	T Max. 5 a) = 2 b) = 1,5 c) = 1 d) = 0,5
B	ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E RIDUZIONE DELLE INTERFERENZE	20			
B.1	<p>Descrizione delle misure organizzative del cantiere e le modalità di esecuzione che consentiranno di collocare utilmente tutte le fasi di lavorazione nell'ambito del tempo contrattuale previsto riducendo qualsiasi tipo di interferenze.</p> <p>Nella relazione tecnica il concorrente deve esplicitare l'organizzazione dei flussi di mezzi e personale all'interno e all'esterno dell'area di cantiere, il numero e la composizione delle squadre di lavoratori a disposizione, le piste di accesso, le aree di manovra, le</p>		20	D	



	aree di stoccaggio, le attrezzature impiegate, gli approvvigionamenti, la movimentazione del materiale, ecc. e quant'altro ritenuto rilevante, a parere del concorrente.				
C	PREGIO TECNICO	20			
C.1	Qualità degli interni, della scelta dei materiali e dei prodotti utilizzati. Tenendo conto dei CAM obbligatori, saranno valutate le proposte qualitative relative al pregio delle finiture - esterne e interne, ivi compreso soluzioni sull'area verde esterna, e al complessivo miglioramento della qualità architettonica dell'edificio. Saranno valutate inoltre le integrazioni nei materiali e nelle lavorazioni di materiali naturali o derivanti da riciclo, dotati di certificazione eco-compatibilità.	10	D		
C.2	Miglioramento delle caratteristiche qualitative e funzionali degli impianti, al fine di consentire l'elevazione degli standard di sicurezza e funzionalità.	10	D		
D	RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE	9			
D.1	Riduzione dei tempi di progettazione rispetto a quanto indicato all'art. 6	3	Q	0,2 punti per ogni giorno di riduzione fino a un max. di 15 gg	
D.2	Riduzione dei tempi di realizzazione dei lavori rispetto a quanto indicato all'art. 6	6	Q	0,2 punti per ogni giorno di riduzione fino a un max. di 30 gg	
E	CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ	6			
E.1	Possesso della certificazione ISO 45001 Il concorrente deve dimostrare l'adozione di un sistema gestionale della sicurezza ISO 45001, strumento che fornisce documentata evidenza, a tutte le parti interessate, di quanto stabilito dalla politica per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dei miglioramenti conseguiti in merito dall'organizzazione. Per l'attribuzione del punteggio il concorrente deve allegare copia della certificazione secondo la norma tecnica ISO 45001.	2	T	NO = 0 SI =2	
E.2	Possesso della certificazione SA 8000. Il concorrente deve dimostrare la propria capacità di distinguersi per l'impegno nello sviluppo sostenibile, con particolare attenzione alle tematiche sociali secondo la certificazione etica SA 8000 in corso di validità. Per l'attribuzione del punteggio il concorrente deve allegare copia della certificazione	2	T	NO = 0 SI =2	
E.3	Possesso della certificazione ISO14001 o EMAS Il concorrente deve dimostrare la propria capacità di gestire gli aspetti ambientali dell'intero processo, sulla base di una certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001 in corso di validità o registrazione EMAS secondo il Regolamento CE 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o altra prova equivalente.	2	T	NO = 0 SI =2	



La Documentazione Tecnica, presentata dal concorrente, dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte formulate ed il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili.

OFFERTA ECONOMICA		Punteggio max
F	Offerta Economica	25/100
F.1	Ribasso percentuale sull'importo dei lavori PRINCIPALI	23/25
F.2	Ribasso percentuale sull'importo della progettazione esecutiva	2/25

15.6 MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

15.6.1 Valutazione della «Offerta Tecnica»

La valutazione dell'Offerta Tecnica è effettuata dalla Commissione di aggiudicazione di cui all'articolo 93 del Codice.

Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i concorrenti i cui punti totali attribuiti dalla commissione giudicatrice in relazione ai criteri di valutazione di natura qualitativa e quantitativa della tabella innanzi citata, non siano pari o superiori alla soglia del 60% (soglia di sbarramento) dei punteggi massimi attribuibili, ovvero 45 punti.

La valutazione degli **elementi di natura qualitativa** cui è assegnato un punteggio discrezionale identificato dalla lettera “D” della tabella sarà effettuata mediante l'attribuzione discrezionale da parte dei componenti della commissione giudicatrice, di cui all'allegato G al Regolamento, sulla base dei criteri motivazionali previsti all'articolo 15.5 del presente Disciplinare di gara.

Si precisa che i coefficienti, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali si procede alla individuazione della **offerta economicamente più vantaggiosa** per gli elementi di valutazione, criteri aventi natura qualitativa (offerte tecniche elementi di valutazione A.1-B.1-C.1-C.2) sono determinati:

1) effettuando da parte di ogni commissario, in sedute riservate, l'attribuzione discrezionale, sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente Disciplinare, alle proposte dei concorrenti dei coefficienti, variabili tra zero ed uno come di seguito indicato:

GIUDIZIO	DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO	VOTO
NON APPREZZABILE	Trattazione non inerente all'argomento richiesto.	0
INSUFFICIENTE	Trattazione non chiara; assenza di benefici/vantaggi proposti rispetto a quanto previsto nel Disciplinare; carenza di contenuti tecnici analitici.	0,1
SCARSO	Trattazione lacunosa che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al parametro di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o non trovano dimostrazione analitica in quanto proposto.	0,2
SUFFICIENTE	Trattazione appena esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili.	0,3
PIÙ CHE SUFFICIENTE	Trattazione esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono apprezzabili.	0,4
DISCRETO	Seppure la trattazione sia completa rispetto alle aspettative espresse nel	0,5



	Disciplinare, essa non risulta, tuttavia, caratterizzata da elementi spiccatamente distintivi dell'offerta. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari, ma privi di innovatività.	
PIÙ CHE DISCRETO	Trattazione completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari e si ravvisano primi elementi di innovatività.	0,6
BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. Gli aspetti tecnici sono affrontati in maniera ancora superficiale; tuttavia, i vantaggi appaiono percepibili e chiari e si denotano gli elementi caratteristici dell'offerta.	0,7
PIÙ CHE BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, con buoni approfondimenti tecnici. Le soluzioni appaiono concrete e innovative. I vantaggi appaiono evidenti e chiari così da far risaltare gli elementi caratteristici dell'offerta.	0,8
OTTIMO	Trattazione completa dei temi richiesti con ottimi approfondimenti rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti. Ottima efficacia della proposta rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.	0,9
ECCELLENTE	Supera le aspettative espresse nel Disciplinare grazie ad una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. L'affidabilità dell'offerta è concreta ed evidente.	1

2) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti;

I punteggi attribuiti in base ai parametri sopra indicati **vengono arrotondati a due cifre dopo la virgola**, per difetto qualora l'ultimo numero fosse inferiore a 5, e per eccesso qualora lo stesso fosse uguale o superiore a 5.

I coefficienti così determinati verranno quindi riparametrati in ragione del punteggio massimo assegnabile a ciascun criterio.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla lettera "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base di quanto previsto alla colonna "Punti tabellari", relativamente all'elemento richiesto.

Quanto al criterio relativo alla riduzione dei tempi di esecuzione, cui è assegnato un punteggio quantitativo nella colonna "Q" della tabella, la Commissione calcolerà il punteggio moltiplicando il coefficiente di 0,2 per i giorni di riduzione offerti.

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa, applicando il metodo aggregativo-compensatore, che consiste nel costruire una graduatoria dei concorrenti sulla base della seguente formula:

$$Pi = Cai * Pa + Cbi * Pb + \dots + Cni * Pn$$

dove:

Pi = punteggio concorrente i;

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i

.....

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i

Pa = peso criterio di valutazione a



P_b = peso criterio di valutazione b

.....

P_n = peso criterio di valutazione n.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari e quantitativi e sarà individuato il punteggio complessivo relativo all'offerta tecnica.

15.6.2 Valutazione della «Offerta Economica»

Punteggio relativo ai lavori e relativo alla progettazione esecutiva:

Al fine dell'assegnazione dei singoli punteggi verrà utilizzato il seguente metodo:

calcolo del coefficiente:

$$C_i = \frac{144,272521}{1 + e^{0,814806 - 0,205R_i}} - 44,272521$$

dove:

- R_i** = riduzione percentuale del prezzo, espressa in valore assoluto, formulata dal concorrente i-esimo;
- C_i** = coefficiente, variabile tra 0 e 100, conseguito dal concorrente i-esimo in relazione all'elemento prezzo;
- e** = valore costante (numero di Eulero).

calcolo del punteggio:

Il punteggio relativo all'elemento prezzo è attribuito con la seguente formula:

$$H_i = \frac{C_i P}{C_{max}}$$

dove:

- H_i** = punteggio relativo all'elemento prezzo conseguito dal concorrente i-esimo;
- P** = valore ponderale attribuito all'elemento prezzo;
- C_{max}** = coefficiente (C_i) massimo attribuito.;

16. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.



17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal sistema in modo segreto, riservato e sicuro.

L'apertura delle "buste telematiche" contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica avverrà in sedute telematiche.

17.1. Verifica documentazione amministrativa

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

17.2. Valutazione delle offerte tecniche ed economiche

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Si procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procederà inoltre all'individuazione degli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento, comunicandoli al RUP per le comunicazioni previste dal Codice.

La commissione giudicatrice procede poi all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Infine, la commissione formula la graduatoria finale secondo il punteggio complessivo ottenuto dai concorrenti ed individua le eventuali offerte che presentano carattere anormalmente basso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 110 del Codice.

Nel caso in cui risultassero prime in graduatoria le offerte di due o più concorrenti, avendo ottenuto lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Delle operazioni suddette la commissione giudicatrice redigerà appositi Verbali.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste amministrativa e tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 70 del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 70 del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per



reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

17.3. Verifica di anomalia delle offerte

In ogni caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

18. AGGIUDICAZIONE

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

Nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato al punto 9.6, il RUP verifica l'equivalenza delle tutele.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'affidamento delle prestazioni oggetto della presente procedura di gara, e in particolare della progettazione esecutiva, in via d'urgenza.

Il contratto è stipulato dopo 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare le polizze previste, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 118 del Codice, nonché le polizze assicurative di cui all'art. 117, commi 10 e 11 e la polizza assicurativa del progettista incaricato della progettazione secondo le modalità previste al precedente art. 9.3.2.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, della polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività.

La polizza, oltre ai danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento del corrispettivo.



L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lettera d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

19. CLAUSOLA OCCUPAZIONALE PREVISTA DAL PNRR

Ai sensi dell'articolo 47, co. 4, del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, l'Aggiudicatario, come meglio dettagliato nello Schema di Contratto, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata all'occupazione sia giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.

Per quanto attiene, specificamente, alla quota di pari opportunità di genere nelle nuove assunzioni, ove necessarie, si evidenzia che nel settore delle "Costruzioni di Edifici" (i.e. settore economico – codice Ateco 2 cifre: 41), in cui si colloca l'intervento oggetto della presente procedura, si registra un tasso di occupazione femminile inferiore alla media nazionale di altri settori del sistema economico. Le caratteristiche strutturali delle mansioni e il contesto delle attività da svolgere rendono, infatti, particolarmente complesso l'impiego di consistente manodopera femminile.

Ciò risulta comprovato dai più recenti dati ISTAT disponibili, secondo i quali il tasso di occupazione femminile rilevato nel settore delle "Costruzioni di Edifici" si attesta a circa il 10% (dieci percento), sicché il raggiungimento della percentuale del 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni da destinare all'occupazione femminile, prescritta dall'articolo 47, comma 4, del D.L. 77/2021, risulta di difficile realizzazione.

Alla luce di quanto sopra, una rigida applicazione dell'articolo 47, comma 4, del D.L. 77 del 2021 determinerebbe un onere troppo gravoso per gli operatori economici nel settore di specie, che potrebbe contrastare con obiettivi di efficienza del ciclo economico.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 47, comma 7, del D.L. 77 del 2021, si rende concreta la necessità di derogare alla quota del 30% (trenta percento) delle predette assunzioni, riducendola e assumendo come parametro di riferimento il citato tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT (i.e. 10%).

Tuttavia, al fine di stimolare gli operatori economici al rispetto delle pari opportunità e contribuire, in ossequio allo spirito della norma, ad un incremento del tasso occupazione femminile nel settore oggetto di intervento, l'operatore dovrà garantire un'assunzione di una percentuale di donne superiore di 5 (cinque) punti percentuali al tasso di occupazione femminile del 10% (dieci percento) registrato a livello nazionale nel settore oggetto di intervento, in ragione di quanto previsto al paragrafo 6 del D.M. 7 dicembre 2021, recante "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC".

Ad ogni buon conto, se, a seguito di un aggiornamento dei dati ISTAT, la percentuale anzi indicata dovesse subire variazioni significative, la stessa sarà automaticamente modificata, tanto in aumento che in diminuzione. Conseguentemente, i 5 (cinque) punti percentuali in più andranno riconosciuti sull'eventuale nuovo tasso di occupazione come attualizzato.

20. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.



Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta contenente parti omissate, nella comunicazione dell'aggiudicazione la stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4, del codice, la stazione appaltante rende disponibile la documentazione omissando le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile dell'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Torino.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è l'Arch. Liliana Patriarca nella persona del Responsabile del Procedimento (RUP);
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

23. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire entro e non oltre la data e l'ora indicate nella lettera d'invito.

Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente tramite la Piattaforma MEPA accessibile dal sito https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunevercelli

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to (*) Arch. Liliana Patriarca

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

